

DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO VENATORIO SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO STAGIONE VENATORIA 2013/2014

L'esercizio della caccia nel territorio della provincia di Bergamo, durante la stagione 2013/2014 è disciplinato dalla normativa statale e regionale vigente, integrate dalle presenti disposizioni di carattere provinciale che tengono conto, ove prescritto, dei pareri dell'I.S.P.R.A.; ed è consentito alle specie, nelle zone e nei periodi sotto indicati, fermo restando che la caccia è sempre vietata il martedì e il venerdì.

I tempi ed i mezzi di caccia sull'intero territorio dell'ATC Prealpino sono disciplinati dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti per la Zona faunistica delle Alpi, in particolare si ricorda il divieto di usare fucili con più di due colpi.

Gli Istituti di protezione della fauna selvatica sono quelli istituiti dal Piano faunistico venatorio provinciale vigente di cui alla D.C.P. n. 79 del 10.07.2013

TERRITORIO COMPRESO NELL'ATC PIANURA BERGAMASCA

1. Caccia vagante alla selvaggina stanziale e migratoria

- dal 15 settembre al 30 settembre 2013 per 3 giorni fissi settimanali: mercoledì, sabato e domenica;
- dal 1° ottobre al 31 dicembre 2013: per tre giorni settimanali a scelta.

2. Caccia vagante il mese di gennaio 2014

Dal 1° gennaio al 31 gennaio 2014, nell'**A.T.C. Pianura Bergamasca**, la caccia vagante con la sola eccezione per l'appostamento temporaneo, è consentita esclusivamente, alla sola selvaggina migratoria, lungo i fiumi: Oglio, Cherio, Serio, Brembo e Adda, sino a 50 mt. dal battente dell'onda.

3. Caccia da appostamento

- **caccia da appostamento temporaneo:** dal 15 settembre al 31 gennaio 2014, è disciplinata come la caccia vagante.
- **caccia da appostamento fisso:** dal 15 settembre al 31 gennaio 2014 per tre giorni settimanali a scelta.

4. Caccia alla lepre comune: dal 15 settembre all'8 dicembre

La caccia alla lepre comune è consentita nei giorni fissi di mercoledì, sabato e domenica.

Dal 1° ottobre è consentita tre giorni a scelta.

In ogni caso la caccia alla lepre si chiude comunque nei seguenti casi:

- qualora entro domenica 20 ottobre compresa, non sia stato raggiunto il 50% del piano di prelievo autorizzato;
- qualora entro domenica 3 novembre compresa, non sia stato raggiunto l'80% del piano di prelievo autorizzato;
- al completamento dei piani di prelievo o su proposta motivata del Comitato di Gestione dell'Ambito.

5. Caccia alla volpe nel mese di gennaio

Dal 1° gennaio al 31 gennaio la caccia vagante con il cane da seguita è consentita esclusivamente alla volpe, nei giorni di sabato e domenica, sino alle ore 13.00, in apposite squadre composte da non meno di 10 cacciatori, nominativamente individuate dai Comitati di Gestione e notificate al Corpo di Polizia Provinciale, al quale devono altresì essere segnalate le

uscite tramite fax. La caccia alla volpe con il cane da tana è consentita sino al tramonto esclusivamente nei pressi della tana.

L'uscita di caccia alla volpe è consentita con non meno di 6 cacciatori e con l'uso di non più di 4 cani da caccia.

6. Forme di caccia di specializzazione

A.T.C. Pianura Bergamasca.

Le forme di caccia di specializzazione praticabili nell'A.T.C. Pianura Bergamasca nella stagione venatoria 2013/2014 sono le seguenti:

1. appostamento fisso;
2. vagante alla sola selvaggina migratoria;
3. vagante alla selvaggina stanziale e migratoria.

COMPENSORI ALPINI DI CACCIA e ATC PREALPINO

N.B. IL FUCILE A CANNA LISCIA A RIPETIZIONE SEMIAUTOMATICA DEVE ESSERE RIDOTTO A SOLI DUE COLPI.

1. Zona di minor tutela - Zona "B" e ATC Prealpino

1. **Caccia vagante alla selvaggina stanziale:** dal 15 settembre al 30 novembre, il mercoledì e la domenica, ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati.
- **Caccia alla lepre, al silvilago ed al coniglio selvatico:** dal 15 settembre al 30 novembre, il mercoledì e la domenica.
In ogni caso, la caccia alla lepre si chiude nei seguenti casi:
 - qualora entro domenica 20 ottobre compresa, non sia stato raggiunto il 40% del piano di prelievo autorizzato;
 - qualora entro domenica 3 novembre compresa, non sia stato raggiunto il 70% del piano di prelievo autorizzato;
 - al completamento dei piani di prelievo o su proposta motivata del Comitato di Gestione del C.A.
- **Caccia alla starna e al fagiano femmina: dal 15 Settembre al 24 novembre;**
- **Caccia la fagiano maschio: dal 15 Settembre al 31 Dicembre;**
- **Caccia alla pernice rossa: dal 15 Settembre al 8 Dicembre;**
- **Caccia collettiva al cinghiale nell'ATC Prealpino:** dal 1° ottobre al 31 dicembre nei giorni di mercoledì e domenica disciplinata da apposito Regolamento provinciale e secondo l'azzonamento per squadre stabilito dalla Provincia.
- **Caccia alla volpe:** dal 15 settembre al 30 novembre il mercoledì e la domenica. Dal 1° dicembre al 31 dicembre la caccia vagante con il cane da seguita, alla volpe è consentita, nei giorni di sabato e domenica, sino alle ore 13.00, in apposite squadre composte da non meno di 10 cacciatori, nominativamente individuate dai Comitati di Gestione e notificate al Corpo di Polizia Provinciale, al quale devono altresì essere segnalate le uscite tramite fax e con l'uso di non più di 4 cani da caccia. L'uscita di caccia alla volpe è consentita con non meno di 6 cacciatori.
- **Caccia di selezione agli ungulati: come da successivo punto 4;**
- **Caccia vagante alla selvaggina migratoria:** dal 15 settembre al 31 dicembre per tre giorni settimanali a scelta.

2. Zona di maggior tutela - Zona "A"

Caccia vagante: nei Compensori Alpini la caccia vagante alla selvaggina stanziale e migratoria, ove non diversamente disposto per le singole specie, è consentita dal 6 ottobre al 24 novembre, il mercoledì e la domenica, ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati.

La caccia vagante alla selvaggina migratoria, con il cane da ferma e/o riporto, è consentita nei giorni di mercoledì e domenica non oltre il limite superiore della vegetazione arborea presente in modo continuo.

3. Caccia da appostamento

caccia da appostamento temporaneo: dal 15 settembre al 31 dicembre, è disciplinata come la caccia vagante;

caccia da appostamento fisso: dal 15 settembre al 31 gennaio 2014 per tre giorni settimanali a scelta..

4. Caccia di selezione agli ungulati

La caccia di selezione è consentita per tre giorni settimanali a scelta, ed è disciplinata da apposito regolamento provinciale secondo l'azzonamento stabilito dai C.A.o dall'ATC Prealpino

Caccia di selezione al capriolo:

maschi I e II: dal 15 agosto al 31 ottobre;

femmine I e II e maschi e femmine 0: dal 14 settembre fino al 8 dicembre.

Caccia di selezione al cervo:

maschi I: dal 17 agosto al 14 settembre

maschi I, II, III: dal 16 ottobre al 8 dicembre

femmine I, II e maschi e femmine 0: dal 13 ottobre alla seconda domenica di dicembre.

Caccia di selezione al camoscio (solo nei C.A): tutte le classi di età dal 15 settembre al 8 dicembre.

Caccia di selezione al muflone: dal 15 agosto al 8 dicembre;

Femmine adulte classe II e piccoli classe 0 dal 1° Settembre.

esclusivamente nell'ATC Prealpino nei comuni di Casnigo e Gandino e nei CA Valle Seriana e Valle Borlezza.

Caccia di selezione al cinghiale:

tutte le classi d'età, ad eccezione delle femmine adulte di età superiore a 2 anni : dal 1° Settembre al 31 Dicembre

tutte le classi d'età e femmine adulte : dal 1° ottobre al 31 dicembre.

5. Forme di caccia di specializzazione

Le forme di caccia praticabili nei Comprensori Alpini nella stagione venatoria 2013/2014 sono le seguenti:

1. appostamento fisso;
2. vagante alla stanziale (fagiano, starna, pernice rossa, coniglio selvatico e volpe) e migratoria;
3. vagante esclusivamente con il cane da seguita: alla lepre comune, coniglio selvatico, volpe e all'avifauna migratoria senza l'ausilio del cane;
4. vagante all'avifauna tipica alpina, fagiano, starna, pernice rossa, coniglio selvatico, volpe e avifauna migratoria;
5. vagante agli ungulati solo in forma selettiva; al cinghiale per tutto il periodo di caccia di selezione agli ungulati, nonché alla volpe dal 16 settembre;

In tutti i Comprensori Alpini la forma di caccia n. 2 è praticabile esclusivamente in zona di minor tutela (zona "B").

Nel CA Valle Brembana e nel C.A Valle Borlezza la caccia alla beccaccia è consentita solo ai cacciatori che hanno scelto le forme di caccia n. 2 e n. 4.

In tutti i Comprensori Alpini, l'ammissione alla forma di caccia n. 5 autorizza altresì la caccia senza l'uso del cane alla selvaggina migratoria e alla volpe con munizione spezzata, esclusivamente nella zona di minor tutela dal 1° ottobre al 30 dicembre.

A.T.C. Prealpino

Le forme di caccia di specializzazione praticabili nell'A.T.C. Prealpino nella stagione venatoria 2013/2014 sono le seguenti:

1. appostamento fisso;
2. vagante alla sola selvaggina migratoria;
3. vagante alla piccola selvaggina stanziale (fagiano, starna, pernice rossa, coniglio selvatico, minilepre e volpe);
4. caccia specializzata alla lepre, coniglio selvatico, minilepre e volpe;

5. caccia collettiva al cinghiale e volpe;
6. caccia di selezione al capriolo e volpe;
7. caccia di selezione al cervo e volpe;
8. caccia di selezione al muflone e volpe;
9. caccia di selezione al cinghiale e volpe.

La caccia alla selvaggina migratoria è consentita in aggiunta alle forme di caccia: n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8 e n. 9.

La caccia collettiva al cinghiale è consentita, previo pagamento della quota integrativa stabilita dall'A.T.C. in aggiunta alla forme di caccia n. 3, n. 4, n. 6, n. 7, e n. 8.

Per una efficace azione di eradicazione del cinghiale nei quattro Comprensori Alpini bergamaschi, durante i periodi della caccia di selezione agli ungulati poligastrici è consentito agli abilitati a questa forma di caccia l'abbattimento del cinghiale di qualsiasi classe di età.

Al fine di contribuire al contenimento numerico del cinghiale entro densità tendenti a zero nel territorio del Comprensorio Alpino Valle Borlezza è consentita dal 1° Ottobre al 31 Dicembre nei giorni di Mercoledì e Domenica la caccia collettiva al cinghiale esclusivamente in zona di minor tutela (Zona B).

A tal fine il C.A può istituire 2 squadre composte da 8 a 30 cacciatori in possesso della prescritta abilitazione, ogni squadra può avvalersi di non più di 4 cani.

Ove non diversamente disposto dal presente provvedimento, anche nel C.A. Valle Borlezza, si applicano le disposizioni della DCP. N.65 del 27.09.2004.

6. Caccia nei SIC e nelle ZPS

Si applicano le disposizioni di cui al D.M. 184/2007 nonché quanto previsto dalla D.G.R. 9275 del 8 Aprile 2009

Nella ZPS "Parco regionale Orobie bergamasche" l'attività venatoria inizia il 1° ottobre con la sola eccezione per la caccia di selezione agli ungulati.

Nella ZPS "Parco regionale Orobie bergamasche" non è consentita la caccia alle specie in deroga ai sensi dell'art. 9, par. 1, lett. c) della Direttiva 2009/147/CE.

Nella ZPS "Parco regionale Orobie bergamasche" nel mese di gennaio 2014 la caccia da appostamento fisso è consentita esclusivamente nei giorni: Mercoledì e Sabato.

E' vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo nei 150 metri dalle rive delle aree umide, quali laghi, stagni, paludi e, lanche, presenti nelle ZPS. Il divieto vale anche se tale porzione di territorio si localizza all'esterno di esse.

Nei SIC e nelle ZPS è obbligatorio sotterrare o smaltire i visceri rimossi dagli ungulati prelevati.

7. Individuazione per ogni comprensorio alpino di caccia dell'altitudine massima raggiungibile con mezzi motorizzati per l'esercizio venatorio:

1. l'altitudine massima raggiungibile in esercizio o attitudine di caccia con mezzi motorizzati è così individuata:

COMPENSORIO	COMUNE	LOCALITA'	ALTITUDINE mt.s.l.m.
VALLE BREMBANA	CARONA	RIFUGIO CALVI	2025
VALLE SERIANA	ONETA	M.GREM-BAITA ALTA	1700
	PREMOLO	M. BELLORO	1200
	PARRE	M. TREVASCO-BAITA SPONDA	1400
	PARRE	M.ALINO-BAITA VACCARO	1500
	ARDESIO	M.MONTE SECCO-CACCIAMALI	1200
	ARDESIO	RIFUGIO ALPE CORTE	1400
	ARDESIO	FRAZONE AVE	1200
	VALGOGLIO	M. AGNONE-BAITA DI MEZZO	1700
	GROMO	M. NEDULO-BAITA BASSA	1450

	GROMO	RIFUGIO VODALA	1600
	GROMO	M.AVERT-BAITA COSTA	1600
	GROMO	V. SEDORNIA-STALLE VIGNA	1400
	GANDELLINO	V. GRABIASCA-STALLE CONGNO E ROCCOLO CETO	1200
	GANDELLINO- VALBONDIONE	M. VIGNA SOLIVA- BAITA BASSA	1600
	VALBONDIONE	STALLE REDORTA	1300
	VALBONDIONE	STRADA RIFUGIO CURO'	1400
	VALBONDIONE	LIZZOLA LOC. PIANE	1400
	VALBONDIONE	PISTE SCI-RIFUGIO MIRTILLO	1900
	OLTRESSENDA ALTA	VALZURIO – STALLE MOSCHEL	1300
VALLE BORLEZZA	TUTTI	TUTTE	1800
VALLE DI SCALVE	SCHILPARIO	PASSO DEL VIVIONE	1800

DISPOSIZIONI FINALI COMUNI

1. Addestramento e allenamento dei cani

L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito, per tre giornate fisse settimanali: mercoledì, sabato e domenica, con un massimo di 6 unità per cacciatore o squadra di cacciatori, ad eccezione delle squadre abilitate alla caccia collettiva al cinghiale, alle quali è consentito l'addestramento di non più di 18 cani.

Negli ATC dal 17 agosto al 11 settembre.

Nella Zona Alpi dal 17 agosto al 11 settembre in zona di minor tutela - **Zona "B"**; dal 8 settembre al 29 settembre in zona di maggior tutela - **Zona "A"**.

Nei Siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), localizzati anche solo parzialmente in Zona Alpi, ai sensi del Decreto della Regione Lombardia n.4400 del 27.05.2013: *"è vietato effettuare attività di allenamento e addestramento cani, anche per cani da caccia di età inferiore a 15 mesi, al di fuori del periodo compreso tra la seconda domenica di settembre e la chiusura della stagione venatoria"*.

Durante l'intera stagione venatoria l'addestramento e l'allenamento dei cani è subordinato al versamento della quota associativa all' ATC o al Comprensorio Alpino per la forma di caccia vagante prescelta ed è consentito, previa annotazione della giornata di uscita sul tesserino venatorio regionale, per tre giorni settimanali, con esclusione del martedì e del venerdì, anche in caso di chiusura anticipata per sopravvenuto raggiungimento dei piani di prelievo. Durante la stagione venatoria, nell'ATC Prealpino e nei C.A, l'allenamento e l'addestramento dei cani da seguita sono consentiti nei giorni fissi : Mercoledì, Sabato e Domenica.

Nel periodo compreso tra il 17 agosto e il termine della stagione venatoria, ai fini dell'addestramento, i cani di età inferiore ai 15 mesi, sono equiparati ai cani adulti e soggiacciono alle stesse regolamentazioni.

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, nonché l'attività venatoria con l'uso del cane, ad eccezione della caccia collettiva al cinghiale, sono vietati nei 4 giorni successivi dalla data di rilascio delle lepri da ripopolamento. A tal fine gli ATC e i CA devono dare tempestiva comunicazione ai propri soci, nonché agli Organi di vigilanza.

L'uso delle razze canine da cerca e riporto, nella caccia da appostamento, fisso non soggiace alle limitazioni del presente provvedimento.

Nei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS) della Zona Alpi, l'allenamento e l'addestramento cani, anche per cani da caccia di età inferiore ai 15 mesi, sono consentiti a partire dalla seconda domenica di settembre.

2. Specie cacciabili e periodi di caccia

Durante la stagione venatoria 2013/2014, è consentito cacciare le singole specie nei seguenti periodi:

1. dal 15 settembre al 31 dicembre: allodola, beccaccia, quaglia, tordo bottaccio, merlo, tortora (*streptopelia turtur*) e fagiano maschio;

2. dal 15 settembre al 31 dicembre coniglio selvatico, silvilago (in Zona Alpi e nell'ATC Prealpino sino al 30 novembre);
3. dal 15 settembre al 31 gennaio: alzavola, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, combattente, cornacchia grigia, cornacchia nera, , fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo sassello e volpe;
4. dal 15 settembre all'8 dicembre: lepre comune (in Zona Alpi e nell'ATC Prealpino sino al 30 novembre) e pernice rossa;
5. dal 1° ottobre al 30 novembre: coturnice delle Alpi, gallo forcello, lepre bianca, pernice bianca, camoscio, capriolo, cervo e muflone, fatta eccezione per la caccia di selezione agli ungulati;
6. dal 15 settembre al 24 novembre: starna e fagiano femmina;
7. dal 1° ottobre al 31 dicembre: cinghiale in caccia collettiva.

La caccia alle singole specie si chiude altresì al raggiungimento dei piani di prelievo approvati dalla Provincia.

La caccia ai galliformi alpini e alla lepre variabile è subordinata alla consistenza faunistica accertata nei censimenti.

3. Carniere e prelievo venatorio

Nella Zona faunistica delle Alpi è consentito il prelievo giornaliero di un solo capo di avifauna tipica alpina.

Carniere stagionale.

Lepre comune: 4 capi, 3 capi nell'ATC Prealpino; fagiano: 20 capi; starna: 8 capi; pernice rossa: 8 capi; coniglio selvatico: 20 capi; minilepre: 30 capi e volpe: 10 capi.

Ungulati poligastrici: 2 capi: salvo ulteriori rassegnazioni del Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia/Comprensorio Alpino di Caccia.

Cinghiale: 4 capi.

Avifauna tipica alpina: 3 capi, salvo verifica dei risultati dei censimenti tardo estivi.

Carniere giornaliero: come da normativa regionale (L.R. 2.08.2004, n. 17).

4. Soprassuoli boscati percorsi dal fuoco ed esercizio venatorio

In assenza del catasto e delle perimetrazioni di competenza dei Comuni in base alla L. 353/2000, per l'individuazione delle zone boscate percorse dal fuoco si fa riferimento ai dati del Corpo Forestale dello Stato. La cartografia dei luoghi in commento è disponibile sul sito della Provincia di Bergamo (www.provincia.bergamo.it, nella sezione *SITER*).

5. Disposizioni particolari e divieti

L'abbattimento di ciascun capo di lepre deve essere obbligatoriamente notificato, entro 24 ore, al comitato di gestione del proprio A.T.C. o C.A. con apposita cartolina biometrica.

La cartolina che deve essere compilata sul luogo di caccia all'atto dell'abbattimento del selvatico e contestualmente all'annotazione sul tesserino venatorio. La cartolina deve essere inviata dal cacciatore a mezzo raccomandata o fax o consegnata nei punti di raccolta prestabiliti dal C.A. o dall'A.T.C.

Ogni capo di avifauna tipica alpina abbattuto deve essere obbligatoriamente annotato su apposita cartolina da compilarsi sul luogo di caccia contestualmente all'annotazione sul tesserino venatorio, notificata e consegnata, unitamente al capo prelevato ai centri di verifica, entro la stessa giornata.

I capi abbattuti, non annotati sul tesserino venatorio, sulla cartolina biometrica e sull'eventuale scheda aggiuntiva predisposta dall'ATC/CA, sono sottoposti a sequestro e il trasgressore è assoggettato al risarcimento dei danni.

E' fatto obbligo di cerchiare l'annotazione del capo di fauna selvatica stanziale abbattuto o della beccaccia se depositati in luogo diverso dal carniere.

I capi di beccaccia abbattuti devono essere immediatamente annotati sul tesserino venatorio subito dopo la raccolta.

E' vietato l'abbattimento della beccaccia da appostamento fisso e da appostamento temporaneo.

Sono vietati l'uso e la detenzione sul luogo di caccia:

a) di cartucce con pallini di diametro superiore a 4,2 mm., ad eccezione della Zona Alpi e dell'A.T.C Prealpino dove il diametro massimo consentito è di 4 mm.

b) di cartucce a palla nei giorni e nei luoghi non consentiti per la caccia agli ungulati. La detenzione è altresì sempre vietata durante l'attività venatoria, ad esclusione degli autorizzati, nei giorni e nei luoghi consentiti.

c) di cartucce a munizione spezzata del tipo "over 100" e assimilabili.

d) di fucili combinati ad eccezione della caccia agli ungulati come da Regolamento provinciale.

E' vietato modificare le caratteristiche costruttive originarie delle munizioni.

Le fonti luminose di ausilio agli appostamenti fissi di caccia devono essere spente entro e non oltre l'orario di inizio della giornata di caccia così come indicato sul tesserino venatorio.

I cacciatori che hanno optato per la caccia esclusiva in forma vagante che intendono avvalersi della facoltà di usufruire delle 15 giornate di caccia da appostamento fisso previste dall'art. 35, c.1-bis, L.R. 26/1993, non possono in ogni caso esercitare la caccia per più di 3 giornate settimanali a scelta.

La caccia alla volpe con arma a canna rigata è consentita esclusivamente nell'arco temporale riservato all'esercizio della caccia agli ungulati e a far data dalla terza domenica di settembre, solo ai cacciatori di selezione che non hanno ancora completato l'abbattimento dei capi assegnati e comunque all'interno del settore di caccia assegnato.

E' fatto obbligo a chiunque abbatta, catturi o rinvenga avifauna inanellata di informare la Provincia, inviando l'apposita cartolina alla "stazione ornitologica provinciale "LA PASSATA" località la Passata Miragolo San Marco in comune di Zogno (art. 4, L.157/92, art. 10 L.R. 26/93).

L'eventuale ritrovamento di esemplari di fauna selvatica trovati feriti o defedati deve essere comunicato senza ritardo al Corpo di Polizia Provinciale o direttamente al centro Recupero Animali Selvatici Oasi WWF di Valpredina in comune di Cenate Sopra (tel.035.956140).

E' vietato l'abbattimento degli ungulati muniti di marcatura e/o di radio-collare.

6. Risarcimento danni

In attuazione dell'art. 51 c. 6 della L.R. 26/93 e successive modifiche ed integrazioni, il prelievo abusivo di fauna stanziale, e la mancata annotazione della medesima sul tesserino venatorio, comporta, in aggiunta alle sanzioni di legge, il risarcimento del danno faunistico arrecato, nella misura di **€ 50,00** per ogni capo di fagiano, coniglio selvatico; **€ 100,00** per ogni capo di pernice rossa o starna; **€ 450,00** per ogni lepre comune; **€ 500,00** per ogni capo di coturnice delle alpi, gallo forcello, pernice bianca o lepre variabile; **€ 1.000,00** per ogni capo di ungulato, gallo cedrone e per le altre specie stanziali prelevate illecitamente, ad eccezione del cervo e dello stambecco per i quali la misura del risarcimento è fissata in **€ 1.500,00**.

7. Provvedimenti disciplinari accessori

Oltre alle sanzioni già previste dalla L. 157/1992 (art. 30, 31 e 32) a carico dei trasgressori alle disposizioni in materia di caccia si applicano le sanzioni disciplinari accessorie non pecuniarie di cui alla D.C.P. n. 89 del 27.09.2010 e s.m.i.

8. Divieto di caccia nei parchi

La caccia è vietata nelle aree a Parco Naturale Regionale incluse nei seguenti Parchi regionali: Parco regionale montano e forestale delle Orobie Bergamasche (D.G.R. 31209 del 19.09.1997) Parco regionale fluviale e di cintura metropolitana Adda Nord (L.R. 16.12.2004 n. 35) Parco regionale fluviale ed agricolo del Serio (D.G.R. 7/19711 del 03.12.2004) Parco regionale agricolo e forestale dei Colli di Bergamo (L.R. 27.03.2007 n. 7)

9. Zone di divieto istituite

Come da Piano faunistico venatorio provinciale vigente di cui alla D.C.P. n. 79 del 10.07.2013

Per quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni della Legge 157/92, della Legge regionale 26/93 e successive modifiche, del R.R. 16/03 in quanto applicabile e della L.R. 02.08.2004 n.17.

Ai sensi dell'art. 43, c. 3, della L.R. 16.08.1993, n. 26, i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna sui quali la caccia è vietata per una distanza di 1000 mt. dagli stessi sono: Passo del Giovo in Comune di Schilpario, Passo della Manina in Comune di Valbondione e Vilminore, Passo della Portula in Comune di Carona e Gandellino, Passo di Val Sanguigno in Comune di Valgoglio, Ardesio e Branzi, Passo di Cà San Marco in Comune di Averara e Mezzoldo; Giogo della Presolana in comune di Castione della Presolana e Colere, Passo del Vivione in comune di Schilpario

Opportunità venatoria (Non inserita nel testo del provvedimento di approvazione del calendario Venatorio, ma solo ricordata sugli stampati divulgativi dello stesso)

Si ricorda che, in base all'art. 35 della Legge Regionale 26/93 :

I cacciatori capannisti

possono effettuare dalla terza domenica di Ottobre 15 giornate di caccia vagante alla selvaggina migratoria, anche con l'uso del cane, negli ATC o nella zona B del CA in cui sono iscritti.

I cacciatori vaganti

Possono effettuare dal primo di Ottobre 15 giornate di caccia da appostamento fisso in tutti gli ATC o CA della Lombardia, previo consenso del titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso.

Avvertenza Importante

In entrambi i casi è previsto l'obbligo di evidenziare, tramite cerchiatura indelebile, la giornata di caccia utilizzata in difformità all'opzione di caccia prescelta.

Si ricorda che, in base all'art. 43 1° comma lett. m della Legge Regionale 26/93 :

Caccia sulla neve.

E' vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati poligastrici, al cinghiale anche in forma collettiva, al gallo forcello e dagli appostamenti fissi alla cesena e al tordo sassello: in Zona Alpi e nelle Comunità Montane.

Per richieste di intervento in materia di Vigilanza venatoria telefonare al n. 800 350 035 del Corpo di Polizia Provinciale.